



Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia



LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DEL MALTRATTAMENTO NEGLI ASILI NIDO



1. L'ORIGINE DELLE LINEE GUIDA

Queste Linee Guida nascono nel quadro delle iniziative promosse da Regione Lombardia per contrastare la violenza sui minori.

Nel 2019 la Regione ha emanato un bando finalizzato alla prevenzione del fenomeno nelle prime fasce di età, rivolto in particolare al contesto Asili Nido e Micronidi del territorio.

Il Bando, emanato con DGR XI/1638/2019 e D.D.S. 8788 del 18/06/2019, in attuazione dell'articolo 2 della L.R. n. 18/2018, aveva tra gli **obiettivi**:

- azioni di **informazione, formazione e sensibilizzazione** degli operatori, delle Famiglie e della cittadinanza per contrastare il maltrattamento e la violenza ai minori;
- **implementare la capacità di cogliere tempestivamente i segnali** di malessere per intervenire precocemente contro il maltrattamento fisico e psichico sui minori.



All'interno di questa cornice è nato il Progetto "*DI NIDO IN NIDO, Sguardi non indifferenti*", finanziato da Regione Lombardia tramite ATS Brescia.

Elefanti Volanti SCS Onlus ha aderito al Progetto in partnership con il **Comune di Desenzano d/G** (capofila della *Rete Antiviolenza del Garda*), insieme all'**ASST di Brescia e della Franciacorta**.



1.1 I CONTENUTI DI ELEFANTI VOLANTI

I contenuti di Elefanti Volanti si sono incentrati su 5 azioni:

- **Formazione degli operatori** dei nidi e micro-nidi pubblici e privati;
- **Informazione e sensibilizzazione delle famiglie;**
- **Campagne di promozione culturale per contrastare i pregiudizi e gli stereotipi** che impediscono il diritto di ogni bambina e di ogni bambino di crescere in ambiente sereno, tutelato e stimolante per il suo sviluppo;
- **Sensibilizzazione/informazione sul territorio** di riferimento;
- **Stesura e diffusione di un protocollo di buone prassi**, anche di carattere sperimentale, per la presa in carico di situazioni di disagio e maltrattamento fisico e psichico su minori.

Tra le attività, il Progetto ha sviluppato un percorso rivolto sia ai genitori che alle operatrici di n. 8 Asili Nido pubblici e privati accreditati della Provincia di Brescia (*Asilo Nido Pollicino, Asilo Nido Il Cucciolo, Asilo Nido Battibaleno, Asilo Nido Magicomondo, Asilo Nido Il Nido degli Aironi, Asilo Nido Mondo dei Sogni, Asilo Nido il Girasole, Asilo Nido Lilliput*) con incontri formativi e laboratori educativi, dal quale ha preso vita questo Protocollo.

Nel corso dei n. **43 incontri di formazione** che hanno coinvolto n°71 **tra educatrici e coordinatrici**, sono stati affrontati diversi temi quali *la relazione madre-bambino e la triade; le diverse tipologie di maltrattamento e la conflittualità genitoriale; i segnali del malessere da maltrattamento del bambino sul piano neuro-psicologico e psico-fisico; la conflittualità di coppia, i provvedimenti del Tribunale e restrizioni/comportamenti al Nido.*

Le riflessioni emerse sui fattori di rischio e sui fattori di protezione che possono presentare le situazione di difficoltà genitoriale, fino al maltrattamento, hanno



permesso di arrivare alla definizione di un protocollo, finalizzato a **cogliere repentinamente i segnali del malessere e ad attivare una rete di protezione** per i bambini e le bambine esposti a rischi di maltrattamento e, al contempo, una rete di **sostegno** per i genitori.

1.2 OBIETTIVI GENERALI DEL PROTOCOLLO

L'obiettivo del protocollo è di quadruplica natura:

- **proteggere i bambini** che subiscono o sono a rischio di violenza diretta o assistita;
- **non stigmatizzare i genitori** o l'adulto in difficoltà, aiutandolo nella consapevolezza e nel cambiamento, ove possibile;
- **formare le educatrici** dei servizi per la prima infanzia a cogliere le fragilità fin dai primi segnali di pericolo e facilitare il lavoro di prevenzione e di intervento precoce;
- **fornire strumenti operativi** che possano orientare gli operatori dei servizi per l'infanzia verso la rilevazione/gestione di fenomeni legati al tema del maltrattamento minorile (in continuità con esperienze analoghe e già adottate nei contesti della scuola primaria di primo e secondo grado del territorio del Garda);
- **diffondere il protocollo** quale strumento di intervento precoce per la rimozione delle condizioni di violenza sui bambini e tutelare il loro diritto alla crescita in ambiente sereno e stimolante.



2. L'ATTENZIONE COMPLESSIVA ALLA PIAGA DELLA VIOLENZA

Secondo i dettati della nostra Costituzione, così come della Carta internazionale dei diritti del fanciullo, ogni bambino ha il diritto di crescere all'interno di un ambiente familiare sano e sereno; **la famiglia dovrebbe proteggere, amare e sostenere tutti i propri figli**. Tuttavia, i dati della realtà, purtroppo, dimostrano che non sempre è così.



Le condizioni di vita possono determinare a volte genitori non tutelanti e inadeguati, immaturi, violenti o autoritari, madri fragili o vittimizzate, padri o madri maltrattanti, genitori auto-centrati o fortemente coinvolti in conflitti di coppia e che sono inconsapevoli del danno prodotto sui figli.



Questo genera bambini e ragazzi indifesi, che si autodistruggono o che provano a difendersi come possono, con il forte rischio di ripetere le stesse dinamiche relazionali che hanno sperimentato/imparato sulla propria pelle.¹

2.1 ALCUNI DATI SUL MALTRATTAMENTO MINORILE

2.1.1 MALTRATTAMENTO MINORILE NEL MONDO E IN ITALIA

Nel mondo, 1 bambino su 2 è vittima di violenza². Nel territorio dell'Unione Europea, secondo la WHO European Region, circa 55 milioni di bambini/e sono vittime di maltrattamento³.

Per quanto riguarda il nostro Paese, le vittime minorenni di maltrattamento sono quasi 100.000, con un aumento del 41% nel decennio 2009-2019, e la maggior parte degli episodi di violenza avviene **all'interno delle mura domestiche**, che rappresentano quindi il luogo più pericoloso⁴. Il 60-70% dei minori ha un'età tra i 2 e i 14 anni. Ogni 1000 bambini residenti 45⁵ sono seguiti dai Servizi Sociali, di cui 9 sono vittime di maltrattamento⁶.

La violenza assistita è la seconda forma di maltrattamento più diffusa: un bambino su 5, fra quelli seguiti per maltrattamento, è testimone di violenza domestica

- 1 M. Lazzaroni, C. Maggia, G. Tondina, "Percorsi di farfalle" a cura di F.I.D.A.P.A.-Modulgrafica Caldera, Settembre 2019
- 2 Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza – Fondazione Terre Des Hommes Italia – Cismai (2021), *Il Indagine Nazionale sul Maltrattamento dei Bambini e degli Adolescenti in Italia*
- 3 CESVI (2021), *Indice regionale sul maltrattamento dell'infanzia in Italia – IL TEMPO DELLA CURA*
- 4 DIRE – Agenzia di Stampa Nazionale, Newsletter Psicologia (2021), *Maltrattamenti, SIP Società Italiana di Pediatria: Quasi 100.000 vittime in 10 anni, 23/03/2021*
- 5 CESVI (2021), *Indice regionale sul maltrattamento dell'infanzia in Italia – IL TEMPO DELLA CURA*
- 6 Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza – Fondazione Terre Des Hommes Italia – Cismai (2021), *Il Indagine Nazionale sul Maltrattamento dei Bambini e degli Adolescenti in Italia*



intrafamiliare⁷, in particolare ai danni della madre. Infine, in oltre il 90% dei casi, i minorenni sono maltrattati da un familiare⁸.

Uno studio tedesco ha rilevato che i casi di maltrattamento diminuiscono dell'1,8% quando i posti negli asili nido vengono aumentati dell'1%. In riferimento al lockdown per l'emergenza pandemica COVID-19, si può supporre che la chiusura temporanea di servizi di assistenza all'infanzia abbia aumentato la probabilità che i bambini e le bambine siano stati maltrattati⁹.

2.1.2 MALTRATTAMENTO MINORILE A BRESCIA

Dal 2017 al 2019 sono 1.526 le famiglie e 2.472 i minori presi in carico dai servizi di tutela¹⁰. Di questi, 315 hanno subito violenza assistita, 268 hanno ricevuto maltrattamenti psicologici e 109 fisici¹¹. Nei centri antiviolenza, nelle case rifugio e nelle comunità per minori cittadine, in oltre, sono stati registrati 1.034 casi nel triennio, di cui 578 minori, 112 donne in protezione e 87 figli¹².

Un altro aspetto importante da considerare nell'analisi della relazione tra COVID-19 e maltrattamento, è l'impatto sulla violenza contro le donne e, di conseguenza sui bambini e bambine vittime di violenza assistita.

7 Ibidem


8 Ibidem

9 CESVI (2021), *Indice regionale sul maltrattamento dell'infanzia in Italia – IL TEMPO DELLA CURA*

10 Michela Bono, Bresciaoggi (2020), *Minori maltrattati. Parte da Brescia la lotta agli abusi*, 14/12/2020

11 Ibidem

12 Ibidem



13

2.2 IL NOSTRO COMPITO

Per questo a noi operatori del settore socio-psico-educativo spetta il compito di **condividere** con i genitori, gli insegnanti, gli allenatori ed ogni altro adulto educante che accompagna, a vario titolo, la crescita di bambini e ragazzi, **quanto le emozioni provate nei primi anni di vita, di gioia o di dolore, lasciano tracce indelebili per il corso intero dell'esistenza.**

A noi spetta il compito di contribuire a **trasmettere la cultura e i valori che tutelino la loro crescita**; il compito di **rinforzare le future donne**, fin dalla più tenera età, perché siano sicure di sé, si vogliano bene, si stimino, siano consapevoli del proprio valore e dei propri diritti umani e di genere; di **rinforzare i futuri uomini** sviluppando la sicurezza, l'autostima personale, superando le paure che incanalano all'uso della

13 Grafico tratto dalla pagina sul Contrasto al Maltrattamento dal sito di Elefanti Volanti SCS Onlus:
<https://www.elefantivolanti.it/contrastare-il-maltrattamento/>



forza, si liberino dagli stereotipi di superiorità/inferiorità di genere e imparino a costruire relazioni sane, realmente paritarie tra uomini e donne e tra persone¹⁴.

Il ruolo della scuola, fin dall'asilo nido, è importante e questo protocollo rappresenta un passo importante in questa direzione, consapevoli che, per garantire ai bambini il diritto alla crescita sana, **abbiamo il dovere di farci carico** dei loro genitori, di sostenerli nel loro compito educativo, intervenire nelle situazioni di alta conflittualità della coppia per aiutarli a pacificare le relazioni prima che degenerino in violenza¹⁵; **intervenire con decisione** nelle situazioni acute di maltrattamento, di qualunque genere, diretto sui minori o da loro assistito, **occuparci della cura psicologica** di chi maltratta e di chi ne è stato vittima, favorire e **sostenere la ricostruzione delle relazioni** genitoriali laddove la cura sia stata proficua.

Il maltrattamento, piaga sociale trasversale alle condizioni di status, ci richiede un impegno che non può ridursi solo alla fase acuta, ma richiede un **attento lavoro lungo tutto il continuum del suo sviluppo** e deve impegnarci sia nel lavoro di **prevenzione consapevole**, che di **tutela** nella fase acuta, che di **cura** delle persone autori e vittime, fino alla fase di **ricostruzione** delle relazioni, ove possibile. E' importante che i nostri Amministratori politici siano instancabili e coerenti con questa visione, e sostengano con provvedimenti e risorse economiche il nostro operato tecnico, professionale e multidisciplinare, in ciascuna di queste fasi.

14 A.Pricoco (2019), "Percorsi di farfalle" a cura di F.I.D.A.P.A. - Modulgrafica Caldera, Settembre 2019

15 La recente L. 206 del 26/11/2021 "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata (c.d. Riforma della giustizia attuata dalla Ministra Cartabia). GU n.292 del 9-12-2021.Vigente al: 24-12-2021, ha enfatizzato il ruolo degli strumenti alternativi di gestione delle controversie, e in particolare della mediazione familiare, nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio (art. 1 c.23), come sfera di azione preventiva.



3. LE LINEE GUIDA: CONTENUTO E UTILIZZO

3.1 ARTICOLAZIONE DEL PROTOCOLLO IN DUE PARTI

3.1.1 PRIMA SCHEDA – per le educatrici degli asili nido.

All. 1

STRUMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI SEGNALI DI MALESSERE dell'insegnante

	SEGNALI DI MALESSERE	PERIODO DAL AL											
SEGNALI FISICI	Bruciature da sigaretta – ustione con oggetti												
	Lividi di forme particolari												
	Abrasioni - lacerazioni												
	Fratture diffuse												
	Segni di morsi (dentatura adulta)												
	Denutrizione/ipernutrizione/ selettività del cibo												
	Abbigliamento inadatto (stagione, età, genere...)												
	Carenza di igiene personale, mancati cambi pannolini, biancheria intima												
	Problemi acustici, visivi o patologie trascurate												
	Rallentamento della crescita												
	Malattie molto frequenti												
	Altro...												

Tabella 1 - Vedasi versione completa in All. 1, in calce al presente documento

La scheda, funzionale all'osservazione, contiene indicatori diversi per tre aree:

- fisica;
- comportamentale;
- relazionale.



Tali indicatori, se rilevati dall'educatrice di riferimento nel/la bambino/a, vengono osservati per un tempo utile ma contenuto ed analizzati nella compresenza tra le diverse aree, al fine di evitare fraintendimenti e consentire una analisi obiettiva e completa del/la bambino/a e della sua condizione.

3.1.2 SECONDA SCHEDA - che riassume le Procedure di presa in carico nelle quattro diverse fasi di:

- a) *Rilevazione e Valutazione* (dei segnali);
- b) *Segnalazione* (del caso);
- c) *Attivazione degli interventi* (Coinvolgimento e rapporto con la Famiglia e con gli Organi Giudiziari);
- d) *Verifica* (sul progetto di intervento individualizzato).

ALL. 2 PROCEDURE "Buone prassi di collaborazione tra il servizio Asilo Nido /M sociale ed il servizio negli interventi con i minori a rischio e le loro famiglie"
PROCEDURA DA ADOTTARE NELLE SITUAZIONI DI ABBANDONO, TRASCURATEZZA, MALTRATTAMENTO FISICO, MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO E VIOLENZA ASSISTITA.

A) RILEVAZIONE/ VALUTAZIONE	A1) AZIONI	A2) STRUMENTI/ DOCUMENTI	A3) TEMPI	A4) SOGGETTI COINVOLTI
Le educatrici rilevano i segnali di malessere che i bambini e le bambine manifestano durante la presenza nel servizio.	Presentazione delle rilevazioni nel gruppo di coordinamento.	Griglia di rilevazione, verbale incontro coordinamento/ coordinatrice.	Un mese (fatte salve specifiche necessità/urgenze).	Educatrici, coordinatrice.
Le educatrici rilevano i segnali /condotte a rischio degli esercenti la responsabilità genitoriale.	Richiesta di incontro dedicato con la coordinatrice del servizio per un confronto e per la valutazione del caso specifico.			

Tabella 2 - Vedasi versione completa in All. 2, in calce al presente documento

La fase della Segnalazione della situazione agli Organi competenti, nel caso di valutazione della sussistenza di segnali di malessere/maltrattamento ai danni del bambino, è differenziata a seconda del livello di gravità: elevata o bassa/moderata.



Per ognuna delle quattro fasi vengono indicati:

- *le azioni* da svolgere e i relativi Referenti;
- *gli strumenti* da utilizzare e i documenti da accompagnare;
- *la tempistica* con cui agire;
- *i soggetti coinvolti*: del Nido/Micronido; dell'Ente Gestore; dei Servizi Sociali territoriali.

3.2 UTILIZZO

L'adozione di un protocollo operativo risponde alla necessità di "dare ordine" alle possibili procedure da adottare nella trattazione del fenomeno del maltrattamento minorile.

L'emersione di un possibile nocumento a un minore genera inevitabilmente interrogativi da parte di chi lo rileva o lo gestisce. Diversi sono infatti gli aspetti emotivi legati alla risonanza che tale fenomeno genera e che in prevalenza riguardano la sfera delle emozioni quali: **preoccupazione, ansia, angoscia**. Tali fattori sono ulteriormente alimentati dalla necessità di orientarsi tra i diversi livelli di responsabilità e di competenza che devono essere governati nella gestione del caso.

Un **protocollo operativo**, ove sono declinate procedure di intervento e relativi strumenti di supporto, **consente di sperimentare buone prassi di lavoro nella rilevazione e nella gestione della fattispecie del fenomeno del maltrattamento**.



3.3 RISULTATI ATTESI

Gli obiettivi che si intende raggiungere con la sperimentazione del protocollo sono:

- **Ridurre il livello di stress** dell'operatore/operatrice;
- Collocare i diversi livelli di **responsabilità**;
- Concertare, attraverso un approccio unitario al fenomeno, **un progetto di presa in carico** multidisciplinare a favore del minore e della sua famiglia;
- Favorire la comunicazione e lo **sviluppo di forme di collaborazione efficaci** ed efficienti tra i diversi servizi/enti titolati alla prevenzione e gestione del fenomeno del maltrattamento.

La sperimentazione di un protocollo operativo per la prevenzione e gestione del fenomeno del maltrattamento minorile nei contesti di socializzazione secondaria, si colloca tra le linee di intervento tracciate nei documenti programmatori e di governo delle politiche sociali di diversi ambiti territoriali bresciani.

La **sfida** che si intende dunque perseguire è quella di iniziare a **proporre un modello di intervento che possa essere esteso**, in progressione, e dunque applicato anche alle scuole primarie di primo e secondo grado.

Un **approccio condiviso e strutturato** che fornisca a più livelli, elementi formativi ed operativi, atti alla rilevazione di possibili situazioni di maltrattamento per la fascia di età 0-13 anni.

Un protocollo operativo dunque come apripista e come una **"bussola" che aiuti tutti i soggetti coinvolti nel gravoso compito di incedere anche con la "testa" verso quello che ci suggerisce il "cuore"**.



Figura 1: Illustrazione di Sarah Ferrari per il Calendario 2022 di Elefanti Volanti SCS Onlus

4. QUADRO NORMATIVO REGIONALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE E LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

QUADRO INTERNAZIONALE/ EUROPEO

Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (ratificata dall'Italia con la Legge n°176 del 27 maggio 1991), che all'art. 3 dice: *"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei*



tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"; inoltre, gli articoli 19, 32 e 34 della suddetta Convenzione, che riconoscono ad ogni bambino e adolescente il diritto alla protezione da ogni tipo di abuso, sfruttamento e violenza, in particolare, l'art.34, richiede l'impegno da parte degli Stati al fine di proteggere il bambino dallo sfruttamento per fini pornografici e dal coinvolgimento in attività sessuali illegali;

Carta dei Diritti della Bambina, la cui prima formulazione è stata presentata e approvata durante il Congresso Europeo della BPW nel 1997 a Reykjavik, ed in seguito aggiornata durante il Congresso Europeo BPW a Zurigo il 30/09/2016. La Carta dice, nel punto 1, che *ogni bambina ha il diritto di essere protetta e trattata con giustizia dalla famiglia, dalla scuola, dai datori di lavoro anche in relazione alle esigenze genitoriali, dai servizi sociali, sanitari e dalla comunità, e nel 2, che ha il diritto di essere tutelata da ogni forma di violenza fisica o psicologica, sfruttamento, abusi sessuali e dalla imposizione di pratiche culturali che ne compromettano l'equilibrio psico-fisico;*

Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo, 25 gennaio 1996), in vigore dal 19 aprile 2003, in cui all'art. 12, par. 1 e 2c, si dice che "Le Parti incoraggiano, attraverso organi aventi, tra l'altro le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli. Tali funzioni sono" [...] "fornire informazioni generali relative all'esercizio dei diritti dei fanciulli, ai mezzi di comunicazione, al pubblico ed alle persone o agli organi che si occupano di questioni relative ai fanciulli";

Convenzione per la salvaguardia dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote, 2007), entrata in vigore il 1° luglio 2010 e attualmente in stato di ratifica in Italia, che comporterà l'introduzione di nuove fattispecie di reato all'interno del Codice Penale, quali il *reato di adescamento di minorenni* (art. 609-undecies) e il *reato di pedofilia e pedopornografia culturale* (art. 414-bis);



Direttiva Europea del 13 dicembre 2011 per la lotta allo sfruttamento sessuale dei minori;

Legge 27 giugno 2013, n° 77, ratifica alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, 11 maggio 2011), che, nel preambolo, dichiara *"i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia"* e visto l'art. 1c, che descrive l'obiettivo della Convenzione come *"predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica"* e - art. 1e - *"sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica"*, e visto, infine, l'art. 3b che descrive la violenza domestica come *"tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"*;

Linee guida CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso dell'Infanzia) *"Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri"* (23 giugno 2017) che dice *"la violenza assistita richiede che gli operatori mettano in atto interventi di prevenzione e contrasto che si articolano lungo quattro fasi/ funzioni operative tra loro logicamente interconnesse e ricorsive nel tempo: la rilevazione, la protezione, la valutazione e il trattamento"*;



QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Legge n°698 del 23 dicembre 1975, "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia", il DPR n°616 del 24 luglio 1977, n°833 del 1978, "Istituzione del servizio sanitario nazionale", in cui si stabilisce che *tutti gli operatori socio-sanitari nell'esercizio delle loro funzioni devono vigilare ed assumere iniziative a tutela del minore, attivando all'occorrenza l'autorità giudiziaria;*

Legge n°184 del 1983, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", in cui si sancisce che *tutti i pubblici ufficiali e gli operatori incaricati di pubblico servizio sono tenuti a segnalare all'autorità giudiziaria le situazioni di abbandono morale e materiale a carico di minori;*

Legge 15 febbraio 1996, n° 66, "Norme contro la violenza sessuale", che configura *la violenza sessuale come delitto contro la persona in precedenza considerata come un reato contro la morale e la società;*

Legge del 28 agosto 1997, n° 285, "Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

Legge 3 agosto 1998, n. 269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù";

Legge n°149 del 2001, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";

Decreto-legge 23 febbraio 2009, n° 11, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito in legge dalla Legge 23 aprile 2009, n° 38, in cui all'art.11: *"Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla*



vittima notizia del reato hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri anti violenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri anti violenza, qualora ne faccia espressamente richiesta";

Decreto Legislativo n. 65/17 sul "Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni" a norma dell'art. 1 commi 180 e 181 lettera e della Legge n°107/15;

DDL 2719, 2017, "Modifiche al Codice Civile, al Codice Penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici";

Carta dei Diritti dei Figli nella Separazione dei genitori dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, pubblicata nel 2018, che dice, al punto 4 "i figli hanno il diritto di essere ascoltati e di esprimere i loro sentimenti", al punto 5 "i figli hanno il diritto di non subire pressioni da parte dei genitori e dei parenti", e, soprattutto, il punto 7 "i figli hanno il diritto di non essere coinvolti nei conflitti tra genitori";

Legge 11 gennaio 2018, n°4, che tutela gli orfani di crimini domestici, compreso il femminicidio;

Sentenza di Cassazione n° 18833 del 2 maggio 2018, che equipara le conflittualità elevate tra genitori al reato di violenza sui figli;

Legge 19 luglio 2019, n. 69, "Modifiche al Codice Penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere";

LEGGE 26 novembre 2021, n. 206: Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di



risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (GU n.292 del 9-12-2021) - Vigente al: 24-12-2021 - Art.1 comma 23:

- ...m) prevedere che, qualora il tentativo di conciliazione non riesca, il presidente, anche d'ufficio, sentiti le parti ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nonché che il tentativo di conciliazione non sia esperito nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77; in tali casi la comparizione personale delle parti deve avvenire in orari differiti;
- o) prevedere che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegati violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti; prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- p) prevedere l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco; prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, e che



i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza.

Codice penale:

- art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi)
- art. 609-bis (Violenza sessuale)
- art. 609-ter (Circostanze aggravanti);
- art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne)
- art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne)
- art. 609-sexies (Ignoranza dell'età della persona offesa)
- art. 609-septies (Querela di parte)
- art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo)
- art. 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti penali)
- art. 609-decies (Comunicazione al tribunale per i minorenni)
- art. 612 bis – (Atti persecutori)

QUADRO NORMATIVO REGIONALE

Legge per le Politiche Regionali per la Famiglia (L.R. n°23 del 6 dicembre 1999) con lo scopo di *"tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto"* (art. 2d);

Legge Regionale del 12 marzo 2008, n° 3, "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";



Legge Regionale n°34 del 14 dicembre 2014 sulle politiche regionali per i minori, che definisce tra i compiti degli enti locali la necessità di *rilevare il fabbisogno formativo e di pianificare interventi di qualificazione e aggiornamento per promuovere conoscenze sul tema, da parte degli operatori;*

D.G.R. Lombardia 19/12/2016 n° X/6008, “Approvazione del documento «Osservatorio regionale anti violenza: funzionalità del sistema, soggetti coinvolti e protezione dei dati personali”. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. X/2795 del 5 dicembre 2014”;

D.G.R. Lombardia 11/12/2018 n°965, Primo provvedimento attuativo della L.C.R. n°10/2018, “Iniziativa a favore dei minori che frequentano i nidi e i micro-nidi”, in particolare l’art. 2 (linee di intervento), che definisce le linee di intervento che Regione Lombardia promuove anche in collaborazione con i comuni, gli enti del terzo settore e le autorità competenti, al fine di *individuare precocemente segnali di disagio o di maltrattamento fisico o psichico, potenziare le azioni informative, formative e di ascolto rivolte agli operatori del settore e alle famiglie, favorire lo scambio di informazioni utili a contrastare fenomeni di maltrattamento, assicurare forme di assistenza ai minori vittime di maltrattamento e alle loro famiglie, definire e divulgare buone prassi in tema di segnalazione di condotte inappropriate e garantire la diffusione sul territorio regionale delle campagne informative con il coinvolgimento delle ATS e delle ASST, anche con misure di carattere sperimentale;*

Quadro programmatico degli indirizzi per l’attuazione sul territorio lombardo delle politiche a favore della famiglia nel contesto dell’Area Sociale del PRS approvato dal Consiglio Regionale con DCR XI/64 il 10 luglio 2018, nell’ambito della Missione 12 intitolata “Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia”, in cui emerge l’importanza delle *iniziative per l’infanzia con particolare attenzione alla prevenzione delle situazioni di disagio infantile* e la necessità di



Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

**LINEE GUIDA
PER LA PREVENZIONE
DEL MALTRATTAMENTO
NEGLI ASILI NIDO**

attivare, relativamente alle strutture dedicate alla prima infanzia, una riflessione importante sulla sicurezza, anche attraverso azioni di prevenzione e formazione mirata agli educatori e alle famiglie;

Piano Quadriennale Antiviolenza della Regione Lombardia (2020-2023), approvato con delibera n. XI/999 del 25 febbraio 2020, nello specifico l'Asse Protezione e Sostegno che prevede *protezione e supporto ai minori di vittime di violenza assistita e agli orfani di femminicidio* (priorità n.5).

STRUMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI SEGNALI DI MALESSERE dell'insegnante

DOMANDE UTILI DA PORSI RISPETTO AI SEGNALI RILEVATI:

- Con quale frequenza si ripetono i segnali? _____

- Da quanto tempo? _____

- Altre persone hanno notato gli stessi "segnali"? _____

- Sono presenti contemporaneamente più indicatori di malessere? _____

- Eventuali eventi critici concomitanti? _____

ALL. 2 PROCEDURE “Buone prassi di collaborazione tra il servizio Asilo Nido /M sociale ed il servizio negli interventi con i minori a rischio e le loro famiglie”

PROCEDURA DA ADOTTARE NELLE SITUAZIONI DI ABBANDONO, TRASCURATEZZA, MALTRATTAMENTO FISICO, MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO E VIOLENZA ASSISTITA.

A) RILEVAZIONE/ VALUTAZIONE	A1) AZIONI	A2) STRUMENTI/ DOCUMENTI	A3) TEMPI	A4) SOGGETTI COINVOLTI
Le educatrici rilevano i segnali di malessere che i bambini e le bambine manifestano durante la presenza nel servizio.	Presentazione delle rilevazioni nel gruppo di coordinamento.	Griglia di rilevazione, verbale incontro coordinamento/ coordinatrice.	Un mese (fatte salve specifiche necessità/urgenze).	Educatrici, coordinatrice.
Le educatrici rilevano i segnali /condotte a rischio degli esercenti la responsabilità genitoriale.	Richiesta di incontro dedicato con la coordinatrice del servizio per un confronto e per la valutazione del caso specifico.			

PROCEDURA DA ADOTTARE NELLE SITUAZIONI DI ABBANDONO, TRASCURATEZZA, MALTRATTAMENTO FISICO, MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO E VIOLENZA ASSISTITA.

B) SEGNALAZIONE	B1) AZIONI	B2) STRUMENTI/ DOCUMENTI	B3) TEMPI	B4) SOGGETTI COINVOLTI
<p>Gravità elevata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informazione scritta al Responsabile del Servizio/Ente Gestore degli esiti della fase di rilevazione; - Se ritenuto necessario, richiesta di consulenza al servizio sociale territoriale e/o Consultorio Familiare (nell'anonimato del minore) per procedere ad immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria. 	<p>Incontro con il Responsabile del Servizio/Ente Gestore e/o</p> <p>Con il Servizio Sociale Territoriale e/o Consultorio F. (se richiesta consulenza).</p>	<p>Segnalazione scritta all'Autorità Giudiziaria (da parte di Ass. Sociale per mantenere pulito il rapporto con la Famiglia o dal Nido, da valutarsi): accompagnatoria del Responsabile del Servizio/Ente Gestore (relazione scritta della/e educatrice/i).</p>	<p>Al momento della conclusione della fase di rilevazione.</p> <p>Consulenza: entro una settimana dal primo contatto.</p>	<p>Il Responsabile del Servizio/Ente Gestore, coordinamento, educatrici e</p> <p>Servizio Sociale Territoriale e/o Consultorio Familiare, se richiesta consulenza.</p>
<p>Gravità bassa/moderata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informazione orale/scritta al Responsabile del Servizio/Ente Gestore degli esiti della fase di rilevazione; - Se ritenuto necessario, 	<p>Incontro con il Responsabile del Servizio/Ente Gestore e/o</p> <p>Con il Servizio Sociale Territoriale e/o Consultorio F. (se richiesta consulenza).</p>	<p>Griglie di rilevazione, verbale incontro coordinamento/ coordinatrice.</p>	<p>Entro un mese (fatte salve specifiche necessità).</p>	<p>Il Responsabile del Servizio/Ente Gestore, coordinamento, educatrici e</p> <p>Servizio Sociale Territoriale e/o Consultorio F. , se</p>

ALL. 2 PROCEDURE “Buone prassi di collaborazione tra il servizio Asilo Nido /M sociale ed il servizio negli interventi con i minori a rischio e le loro famiglie”

PROCEDURA DA ADOTTARE NELLE SITUAZIONI DI ABBANDONO, TRASCURATEZZA, MALTRATTAMENTO FISICO, MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO E VIOLENZA ASSISTITA.

<p>richiesta di consulenza al servizio sociale territoriale e/o Consultorio nell'anonimato del minore per concordare modalità/contenuti di colloquio con Famiglia.</p> <p>- Eventuale comunicazione di incontro con Consultorio/ Servizi</p>				<p>richiesta consulenza.</p>
--	--	--	--	------------------------------

C) ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI	C1) AZIONI	C2) STRUMENTI/ DOCUMENTI	C3) TEMPI	C4) SOGGETTI COINVOLTI
<p>Definizione del progetto di intervento: obiettivi, chi fa che cosa e tempi.</p> <p>Modalità di coinvolgimento e rapporto con la Famiglia</p> <p>o</p> <p>In caso di successiva segnalazione all'Autorità</p>	<p>Richiesta di incontro con il Servizio Sociale Territoriale per la definizione del progetto di intervento.</p>	<p>Griglie di rilevazione, Verbale dell'incontro, Relazione conclusiva.</p>	<p>In base a quanto concordato nell'incontro.</p>	<p>Educatrici, coordinatrice, Coordinatore del Servizio Territoriale se coinvolto.</p> <p>Educatrici, coordinatrice, Coordinatore del Servizio</p>

ALL. 2 PROCEDURE “Buone prassi di collaborazione tra il servizio Asilo Nido /M sociale ed il servizio negli interventi con i minori a rischio e le loro famiglie”

PROCEDURA DA ADOTTARE NELLE SITUAZIONI DI ABBANDONO, TRASCURATEZZA, MALTRATTAMENTO FISICO, MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO E VIOLENZA ASSISTITA.

<p>Giudiziaria, monitoraggio della situazione in attesa di eventuale provvedimento di tutela (segnalazione effettuata da parte dei Servizi Sociali).</p>				<p>Sociale tutela minori, competente sul caso, se coinvolto .</p>
<p>D) VERIFICA</p>	<p>D1) AZIONI</p>	<p>D2) STRUMENTI/ DOCUMENTI</p>	<p>D3) TEMPI</p>	<p>D4) SOGGETTI COINVOLTI</p>
<p>Verifica sui progetti di intervento individualizzati.</p>	<p>Incontro con il Responsabile del Servizio/Ente Gestore e/o Con il Servizio Sociale Territoriale/di tutela minori (se coinvolti).</p>	<p>Verbale incontri e relazioni circa le osservazioni svolte dalle educatrici.</p>	<p>Come definito tra i soggetti coinvolti (verbale) e ogni volta se ne rilevi la necessità.</p>	<p>Educatrici/Ente Gestore, coordinamento Servizio Territoriale, se coinvolto, ed eventuali altre figure che intervengono sul caso, se ritenute necessarie.</p>